

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**
(LAGORIO)

col **Ministro delle Finanze**
(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**
(GORIA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(ROMITA)

col **Ministro della Sanità**
(DEGAN)

e col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**
(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1984

Disciplina dell'agriturismo

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge-quadro si prefigge lo scopo di esercitare una funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività normativa delle Regioni per un'assunzione unitaria e omogenea del fenomeno agrituristico.

Vengono individuati, su un piano generale, gli obiettivi e le finalità dell'intervento pubblico, viene dettata una disciplina dei due soggetti investiti, sia pubblico (il comune) che privato (l'operatore agroturistico); l'uno per quanto attiene agli aspetti

di regolamentazione dell'attività in parola, l'altro per ciò che riguarda l'esercizio e gli ambiti dell'attività stessa.

Viene considerato, in particolare, il ruolo delle Regioni riguardo ai contenuti dell'intervento pubblico specialmente per quanto concerne gli aspetti programmatori di indirizzo del fenomeno agrituristico e quelli di pianificazione territoriale; vengono affrontati i problemi di inquadramento dell'agriturismo nel più generale quadro dello sviluppo regionale, nel presupposto che non rappresenta più un fenomeno marginale o residuale che per ipotesi riguardi solo la spesa dei soggetti privati operanti nell'agricoltura, ma è elemento strutturale dello sviluppo dell'economia agricola, intesa nella sua espressione più moderna.

Il disegno di legge, che si compone di sedici articoli, indica all'articolo 1 le finalità dell'intervento pubblico che, sottolineando il carattere agricolo dell'agriturismo, lo inserisce nella più generale problematica dello sviluppo dell'agricoltura, collegandolo con i problemi del riequilibrio territoriale, dello sviluppo produttivo, della dinamica culturale.

All'articolo 2 vengono definite le attività agrituristiche intese come attività di utilizzazione dell'azienda agricola che per la loro connessione con l'attività principale delle stesse, le loro caratteristiche, possono dirsi interpretative di un esercizio normale dell'agricoltura.

Nel disegno di legge in disamina sono stati individuati gli edifici utilizzabili per le attività agrituristiche. Tra questi sono inclusi gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso: ipotesi questa che si inserisce nel più ampio progetto di recupero del patrimonio esistente.

Sono inclusi, altresì, gli edifici situati nei borghi o centri abitati di proprietà o destinati ad abitazione dell'imprenditore agricolo, a condizione che il fondo sul quale viene svolta l'attività agricola ne sia privo. In tal modo non si esclude dall'esercizio dell'attività agrituristica l'agricoltore, in particolare delle zone depresse, che vive in borghi e pae-

setti, che sono spesso in stato di notevole abbandono e che possono essere recuperati a condizione di coinvolgerli gli stessi abitanti.

Viene, inoltre, stabilito con l'articolo 5 che le Regioni fissano con proprie norme le caratteristiche tecniche e sanitarie degli immobili da adibire alle attività agrituristiche; con i successivi articoli viene affrontato il problema dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di tali attività, individuando nel comune l'autorità competente per il rilascio di autorizzazioni in tema di ricettività ed ospitalità nelle zone rurali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il riconoscimento di tale potere al comune per legge nazionale non costituisce una violazione dell'autonomia regionale, dal momento che non viene attribuito un nuovo potere, ma, piuttosto, è reso esplicito quanto già previsto dalla vigente disciplina, sia sul piano generale della distribuzione di competenze in tema di autorizzazioni, sia nello specifico quanto agli esercizi ricettivi extra-alberghieri.

Un aspetto fondamentale della disciplina quadro che si intende dare alla materia agrituristica è la definizione del ruolo delle Regioni, specialmente per quanto concerne gli aspetti programmatori di indirizzo del fenomeno e quelli di pianificazione territoriale.

L'intervento regionale dovrebbe essere teso a tre principali obiettivi:

la formazione professionale e culturale dei quadri che sappiano promuovere iniziative agrituristiche anche in aree prive di una tradizione in tal senso;

la gestione e la promozione dell'offerta e della domanda dei servizi;

la programmazione degli interventi ed il loro coordinamento sul piano dell'economia regionale e del governo del territorio, ai fini della utilizzazione delle aree depresse e del mantenimento dei livelli occupazionali e di reddito, nel quadro di un'incisiva politica del lavoro e dello sviluppo produttivo regionale.

Per la realizzazione di tali obiettivi, nel disegno di legge in disamina, si è previsto all'articolo 12 che la Regione promuova attività di studio e di ricerca nel campo agrituristico, nonchè la formazione di quadri professionali in grado di svolgere compiti di sviluppo, sostegno e coordinamento delle iniziative agrituristiche.

Strettamente connessa alla formazione professionale è l'attività di promozione di iniziative volte a far conoscere l'offerta agrituristica regionale ed a diffondere tra gli imprenditori agricoli la conoscenza della problematica agrituristica. A ciò si provvede con la disposizione di cui all'articolo 13.

L'individuazione delle zone di interesse agrituristico costituisce lo strumento essenziale per un'organica canalizzazione delle risorse disponibili, al fine di consentire nelle aree a maggiore vocazione l'innescarsi di un meccanismo moltiplicatore.

Viene perciò prevista, all'articolo 15, l'individuazione da parte della Regione delle zone da valorizzare in modo unitario ed integrato, per le quali da parte degli enti locali vengono, poi, eventualmente redatti appositi piani per interventi straordinari da approvarsi dalla Regione, che ne determina il finanziamento.

Le Regioni sono, altresì, chiamate a concedere agli operatori agrituristici ed alle iniziative collegate all'agriturismo incentivi finanziari e ciò anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale.

L'articolo 16, infine, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce che le une e le altre provvedono a disciplinare la materia oggetto della legge ai sensi delle rispettive norme statutarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità dell'intervento)

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

Art. 2.

(Definizione di attività agrituristiche)

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente

legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.

Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Art. 3.

(Utilizzazione di locali per attività agrituristiche)

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi o in centri abitati di proprietà o destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

Art. 4.

*(Determinazione di criteri e limiti
dell'attività agrituristica)*

Le Regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, possono dettare criteri e limiti di svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 5.

(Norme igienico-sanitarie)

I requisiti tecnici e sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni, tenuto conto delle caratteristiche locali.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, si applicheranno agli immobili utilizzati per attività agrituristiche le norme igieniche e sanitarie relative ai pubblici esercizi, in quanto applicabili, tenuto conto delle caratteristiche locali.

Art. 6.

(Disciplina amministrativa)

I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al Comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

La Regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Fino a quando la Regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltrechè dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;

b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata dalla relativa documentazione.

Art. 7.

(Autorizzazione comunale)

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 6 entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.

In caso di accoglimento della domanda, il sindaco rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Comune invia alla Regione, alla Provincia, alle comunità montane e agli organismi comprensoriali un elenco aggiornato con i nominativi degli imprenditori agricoli autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche con l'indicazione specifica delle singole attività.

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Art. 8.

(Obblighi amministrativi)

Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha l'obbligo di:

a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui al precedente articolo 7;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonché le tariffe determinate a norma del successivo articolo 10;

c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza mediante la consegna di appositi modelli.

Art. 9.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

L'autorizzazione è sospesa dal sindaco con provvedimento motivato, per un periodo massimo di cinque giorni, per la violazione dell'obbligo di cui alla lettera a) del precedente articolo 8, e per un periodo massimo di trenta giorni per violazione degli obblighi di cui alle lettere b) o c) dello stesso articolo.

L'autorizzazione è revocata, previa comunicazione al prefetto, dal sindaco con provvedimento motivato, qualora accerti che l'interessato:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa: ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, ed all'articolo 6;

c) abbia subito nel corso dell'anno solare più sospensioni per la violazione degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 8 nonché qualora non abbia adempiuto al provvedimento di sospensione.

In caso di recidiva nella violazione dell'obbligo di cui alla lettera c) del precedente

comma si applica l'articolo 665, ultimo comma, del codice penale.

I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 10.

(Determinazione delle tariffe)

Entro il 31 marzo di ciascun anno gli interessati devono presentare al Comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

Art. 11.

(Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali)

La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 13, 14, 15 e 16.

Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione.

Le proposte devono contenere:

- a) la perimetrazione delle zone;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
- d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali del-

le zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;

e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture ricettive esistenti.

Il programma è trasmesso anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

*(Attività di studio e di ricerca
e formazione professionale)*

La Regione, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

Art. 13.

(Promozione dell'offerta agrituristica)

La Regione incentiva e coordina, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, anche attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Favorisce la diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro; organizza convegni e cura la pubblicazione di materiale divulgativo; provvede ad una pubblicazione regionale nella quale vengono indicate nominativamente le iniziative agrituristiche in atto con le relative caratteristiche nonchè le tariffe praticate nel periodo in corso.

Gli enti locali e gli altri enti pubblici promuovono l'informazione sulle attività agrituristiche nel territorio, al fine di diffondere tra gli agricoltori la conoscenza della problematica agrituristica.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del turismo e

dello spettacolo, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

Art. 14.

(Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari)

Gli enti locali e gli altri enti pubblici nell'esercizio dei propri poteri tengono conto delle indicazioni contenute nel programma agrituristico regionale.

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di Comuni, o, in mancanza di questi, i Comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove questi siano necessari per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.

Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla Regione che ne determina il relativo finanziamento.

Art. 15.

(Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo)

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le Regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.

Nelle medesime zone le Regioni possono, altresì, concedere incentivi per iniziative produttive, commerciali, artigianali, culturali e promozionali collegate all'agriturismo.

Le Regioni possono concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti.

Ogni anno le Regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

Art. 16.

*(Regioni a statuto speciale
e province autonome)*

Le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie.